

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 17 luglio 1987, n. 6292.

*Il comando o il distacco del dipendente comunale presso un altro ente pubblico non fa venir meno la causa di ineleggibilità a consigliere comunale.*

*Omissis.*

L'art. 2 n. 7 della legge 23.4.1981 n. 154 prevede l'ineleggibilità dei dipendenti della regione, della provincia e del Comune per i rispettivi consigli. La norma rappresenta una ammodernamento di precedenti e ben note cause di ineleggibilità previste per chi riceveva stipendi o salari dalla regione (art. 5, 5 co. lett. a, legge 17.2.1968, n. 108) della provincia (art. 3 legge 10.2.1960 n. 962) e dal comune (art. 15 1 co. n. 3 D.P.R. 16.5.1960 n. 570). Nell'attuale previsione normativa si passa dall'elemento indice "stipendio o salario" al rapporto di dipendenza, cioè al rapporto di servizio con l'ente locale. Il rapporto di dipendenza comprende sia quello a tempo determinato che quello a tempo indeterminato, sia quello di ruolo che quello non di ruolo, sia quello sorto in base al pubblico concorso sia quello nato per contratto, in regime di diritto civile.

Si precisa, inoltre, eliminando precedenti incertezze e contrasti, che l'ineleggibilità riguarda i dipendenti degli enti locali per "i rispettivi consigli". Tanto premesso si osserva che la Corte d'appello con motivazione congrua ed immune da errori logico-giuridici ha ritenuto che il ricorrente stipulò con il Comune di ..., ai sensi dell'art. 26 della legge 285-1977, contratto di "formazione" con il quale fu assunto presso il comune a tempo determinato. Assunzione successivamente prorogata e tutt'ora in corso sebbene nelle more il ricorrente sia stato destinato presso la Regione ....

Ed infatti è giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. un. 11.5.1984 n. 2884) che il rapporto di lavoro subordinato che si instaura con la P.A. in attuazione della legge 1 giugno 1977 n. 285 recante provvedimenti per l'occupazione giovanile integra un rapporto di pubblico impiego restando irrilevante sia le peculiarità previste dalla citata legge per il procedimento di reclutamento e selezione, sia la circostanza che alle prestazioni lavorative si accompagni, come contemplato dalla legge stessa, la frequenza obbligatoria ad eventuali corsi di qualificazione per scopi di formazione professionale.

I giudici del merito hanno inoltre dato conto di come il ricorrente sebbene assunto con contratto di "formazione lavoro" fosse poi inserito normalmente nella organizzazione amministrativa fino all'espletamento dell'esame concorso di idoneità che conferisce piena stabilità al rapporto. Tanto è vero - come è stato rilevato - che il comune di ... che corrisponde lo stipendio (sia pure con rimborso da parte dello Stato in attuazione della legge 285-1977) ed è con il comune che si riscontrano tutti gli altri elementi del rapporto di servizio, vero e proprio rapporto di pubblico impiego come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Sez. Un. Cit. 2884-1984; TAR Campania 12.11.1984 n. 355; TAR Lazio 20.11.1984, n. 1700). La decisione della sezione di Corte d'appello di ... in ... si è data carico di rilevare che, al di là dei termini usati, il ricorrente fu temporaneamente destinato come impiegato del comune di ... presso gli uffici della regione ... senza essere inserito nelle strutture di quest'ultimo ente, anzi conservando sotto tutti i profili la precedente posizione organica nell'ambito dell'ente di originaria appartenenza. Siffatta motivazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 18-4-1983 n. 2655) secondo cui il comando o il distacco del dipendente pubblico determina una precaria utilizzazione del dipendente stesso presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento egli è inserito senza l'effetto di modificarne lo stato giuridico né di costituire con il diverso soggetto un nuovo o diverso rapporto di pubblico impiego di prestare servizio nell'interesse del diverso ente, mentre lo stato giuridico ed economico dell'impiegato resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'ente distaccato.

*Omissis.*